

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA n. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**ALLEGATO 1 ALLA DGR \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

**Indicazioni, modalità e procedure per l'attivazione, in via transitoria, di sedi temporanee per lo svolgimento dei moduli teorici e l'utilizzo di spazi esterni alle sedi accreditate per lo svolgimento dei moduli pratici per i corsi di formazione di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (sezione B) di durata complessiva non superiore a 600 ore (finanziati e autofinanziati), nonché per i percorsi formativi per ASA, OSS, Super OSS e ASO.**

Il presente allegato 1 ha efficacia esclusivamente fino al 31.12.2025 e stabilisce quanto segue:

- si conferma, circa le norme vigenti in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità, che qualora l'operatore svolga servizi che richiedano una prolungata permanenza (almeno della durata di due ore) la sede di svolgimento delle attività deve essere obbligatoriamente conforme alle normative in materia di accessibilità alle persone con disabilità ai sensi del Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- sono escluse dall'ambito di applicazione delle seguenti disposizioni le sedi temporanee attivate in caso di inagibilità dei locali delle sedi accreditate alla formazione, Sezione A e B, per le quali trovano applicazione le disposizioni presenti nell'Allegati 1 alla d.g.r. 18 luglio 2022, n. 6696;
- tutte le attività avviate in applicazione della presente allegato devono concludersi tassativamente entro e non oltre il 31/12/2025.

***1. Disposizioni transitorie per l'attivazione di sedi temporanee per lo svolgimento di corsi di formazione di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19. (Sezione B)***

**Indicazioni per l'attivazione dei Moduli teorici**

Per i percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19 (Sezione B) che non superino le 600 ore di formazione complessive (comprendente formazione teorica, modulo pratico e/o tirocinio curricolare) l'attivazione della sede temporanea per lo svolgimento dei moduli teorici è soggetta alla sola comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione.

Le sedi temporanee devono soddisfare i seguenti vincoli:

- possono essere attivate esclusivamente presso:

- altri enti accreditati alla formazione Sezione A e Sezione B;
- enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Informagiovani, ecc.) nonché spazi adeguati alla formazione presso i Centri per l'Impiego;
- Camere di Commercio;
- istituzioni scolastiche e formative (quali Università pubbliche e private, fondazioni ITS, Scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private, Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), ecc.);
- enti del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii);
- sale meeting e congressi nonché spazi disponibili presso sedi aziendali private purché adeguatamente attrezzati per l'erogazione di attività formative;
- devono in ogni caso essere attrezzate per consentire il collegamento ai sistemi informativi regionali relativi alla gestione degli avvisi e alla loro rendicontazione;
- possono essere attivate solo nella stessa provincia nella quale è già presente una sede dell'operatore accreditata alla formazione, o nelle province limitrofe;
- esclusivamente per i corsi attivati in ambito GOL, è possibile utilizzare sedi temporanee in tutte le province lombarde, indipendentemente dalla localizzazione delle sedi già accreditate dall'ente erogante;

Ai fini dell'attivazione della sede temporanea è necessario un accordo formalizzato tra l'ente ospitante e l'ente accreditato per la formazione-Sezione B. Dall'accordo deve risultare esplicitamente la volontà da parte dell'ente ospitante ad ospitare il modulo teorico dello specifico percorso attivato dall'ente di formazione.

Inoltre, l'ente ospitante deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

- si deve dotare, presso la struttura, di spazi idonei (aule) opportunamente attrezzati allo svolgimento delle attività di formazione teorica in aula;
- è tenuto a mettere tali spazi a disposizione dell'ente di formazione accreditato-Sezione B consentendo l'accesso al personale dell'ente e ai discenti;
- deve garantire anche per questi spazi, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza e accessibilità per le persone con disabilità.

Quanto previsto si applica anche ai corsi autofinanziati (ossia svolti senza utilizzo di fondi pubblici regionali, nazionali o locali)

### **Indicazioni per l'attivazione dei Moduli pratici**

Per i percorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, che non superino le 600 ore di formazione complessive (comprendente formazione teorica, modulo pratico e/o tirocinio curricolare), i moduli pratici possono essere svolti al di fuori delle sedi accreditate previa comunicazione a Regione Lombardia, senza necessità di autorizzazione o di motivarne l'utilizzo. Restano ferme tutte le altre previsioni riguardanti i moduli pratici.

Quanto previsto si applica anche ai corsi autofinanziati (ossia svolti senza utilizzo di fondi pubblici regionali, nazionali o locali).

### **Modalità di inoltro delle comunicazioni a Regione Lombardia (per moduli teorici e pratici)**

Il Legale Rappresentante dell'ente ospitante, **prima dell'inizio del modulo teorico e/o pratico dello specifico percorso** è tenuto a trasmettere a Regione Lombardia la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere conforme ai requisiti richiesti.

Tale dichiarazione deve obbligatoriamente essere corredata dal **calendario del corso**.

Per i percorsi già attivabili in SIUF è sufficiente il tracciamento della sede temporanea nel Sistema Informativo SIUF **prima** dell'attivazione del corso.

Nelle more dell'aggiornamento della Piattaforma SIUF, per gli altri corsi:

- per tutti i **corsi finanziati** da Regione Lombardia le comunicazioni devono essere presentate tramite modulistica predisposta da Regione Lombardia (Allegato 2) e trasmessa via PEC all'indirizzo: [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it) all'attenzione del RUP del Bando con oggetto: **"NOME e ID operatore, Comunicazione attivazione sede temporanea CORSO xxxx BANDO xxxx"**
- per i **percorsi autofinanziati** ancora attivabili in GEFO le comunicazioni devono essere presentate tramite modulistica predisposta da Regione Lombardia (allegato 2) e trasmessa via PEC all'indirizzo: [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it) all'attenzione dell'Ufficio Accreditamento con oggetto: **"NOME e ID operatore, Comunicazione attivazione sede temporanea CORSO xxxx ID Corso"**

**2.Ulteriori disposizioni transitorie specifiche per le tipologie di percorsi autofinanziati per Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA), Operatori Socio-Sanitari (OSS), percorsi sperimentali di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario (Super OSS) svolti da soggetti accreditati e iscritti all'Albo regionale per la formazione professionale e per i percorsi autofinanziati per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) di cui alla d.g.r. 11 novembre 2022, n. XI/7393.**

### **Indicazioni per l'attivazione dei Moduli teorici**

Per i percorsi autofinanziati per Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA), Operatori Socio-Sanitari (OSS), percorsi sperimentali di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario (Super OSS) e per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) svolti da soggetti accreditati e iscritti all'Albo regionale per la formazione professionale, le sedi temporanee per l'erogazione dei moduli teorici:

- possono essere attivate esclusivamente presso:
  - altri enti accreditati alla formazione Sezione A e Sezione B;

- enti locali (Comuni, Unioni di Comuni, Informagiovani, ecc.) nonché spazi adeguati alla formazione presso i Centri per l'Impiego;
  - Camere di Commercio;
  - istituzioni scolastiche e formative (quali Università pubbliche e private, fondazioni ITS, Scuole secondarie di secondo grado pubbliche e private, Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), ecc.);
  - enti del sistema regionale di cui alla l.r. n. 30 del 27 dicembre 2006 e ss.mm.ii);
  - sale meeting e congressi nonché spazi disponibili presso sedi aziendali private purché adeguatamente attrezzati per l'erogazione di attività formative;
  - Residenze Socio-Assistenziali ed altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- devono in ogni caso essere attrezzate per consentire il collegamento ai sistemi informativi regionali relativi alla gestione degli avvisi e alla loro rendicontazione;
  - possono essere attivate solo nella stessa provincia nella quale è già presente una sede dell'operatore accreditata alla formazione, o nelle province limitrofe.

Ai fini dell'attivazione della sede temporanea è necessario un accordo formalizzato l'ente ospitante e l'ente accreditato per la formazione-Sezione B. Dall'accordo deve risultare esplicitamente la volontà da parte dell'ente ospitante ad ospitare il modulo teorico dello specifico percorso ASA e/o OSS e/o Super OSS e/o ASO.

Inoltre, l'ente ospitante deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

- si deve dotare, presso la struttura, di spazi idonei (aule) opportunamente attrezzati allo svolgimento delle attività di formazione teorica in aula;
- è tenuto a mettere tali spazi a disposizione dell'ente di formazione accreditato-Sezione B consentendo l'accesso al personale dell'ente e ai discenti;
- deve garantire anche per questi spazi, il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza e accessibilità per le persone con disabilità.
- deve garantire che gli spazi dedicati agli ospiti e ai pazienti della struttura non siano accessibili ai discenti durante le ore di formazione teorica in aula.

### **Indicazioni per l'attivazione dei Moduli pratici**

Fino al 31/12/2025 i moduli pratici dei percorsi per Ausiliari Socio-Assistenziali (ASA), Operatori Socio-Sanitari (OSS), percorsi sperimentali di formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario (Super OSS) e per Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) sono soggetti alla sola comunicazione a Regione Lombardia secondo i format allegati.

### **Modalità di inoltro delle comunicazioni a Regione Lombardia.**

Il Legale Rappresentante dell'ente ospitante, **prima dell'inizio del modulo teorico e/o pratico dello specifico percorso** ASA, OSS, Super OSS e ASO è tenuto a trasmettere

a Regione Lombardia la dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, di essere conforme ai requisiti richiesti.

Tale dichiarazione deve obbligatoriamente essere corredata dal **calendario del corso** e **dall'accordo stipulato con la struttura ospitante**.

Nelle more dell'aggiornamento della Piattaforma SIUF il corso deve essere caricato in GEFO e le comunicazioni per l'attivazione della sede temporanea devono essere presentate tramite modulistica predisposta da Regione Lombardia e trasmessa via PEC all'indirizzo: [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it) all'attenzione dell'Ufficio Accreditamento

Con oggetto: **"NOME e ID operatore, Comunicazione attivazione sede temporanea CORSO xxxx ID Corso"**